Allegato "B" al N. 50242/ 27249 Rep.

STATUTO

TITOLO I:DENOMINAZIONE-SEDE–DURATA

**Art.1(Costituzione e denominazione)**

È costituita, ai sensi della legge 381/91, con sede nel Comune di Milano, la Società Cooperativa denominata

"Pratica Società Cooperativa Sociale".

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 112/2017 e s.m.i. la cooperativa acquisisce la qualifica di impresa sociale.

L'Organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al comma 1 e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

**Art.2(Durata)**

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II:SCOPO–OGGETTO

**Art.3(Scopo mutualistico)**

La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:

a) la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi previsti al successivo articolo 4 del presente Statuto

b) lo svolgimento delle attività di cui all'art.4 dello statuto finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate previste dall'art. 4 lettera b della legge 381/91.

La Cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale a scopo plurimo;l'attività di gestione dei servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi è connessa con quella di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono:la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

A norma della legge 3Aprile 2001 n.142e successive modificazioni e integrazioni,il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

In particolare nel settore minori, la cooperativa si propone di accompagnare

e sostenere i giovani e le famiglie attraverso la presa in carico del disagio sociale in sinergia con gli attori del territorio e i servizi sociali di riferimento.
Per quanto concerne il settore della disabilità, la cooperativa si propone di consolidare la competenza e l'esperienza acquisita in tale contesto, anche attraverso la collaborazione con ANFFAS (Associazione di famiglie di persone con disabilità intellettiva e relazionale), orientando di volta in volta il proprio intervento in rapporto all'emergere di nuovi bisogni, alle richieste del territorio e alle innovazioni istituzionali.
La Cooperativa intende perseguire un orientamento imprenditoriale teso al coordinamento e all'integrazione con altre cooperative sociali, allo sviluppo delle esperienze consortili e dei consorzi territoriali.

**Art.4 (Oggetto sociale)**

Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:
A) lo svolgimento, direttamente e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere, delle seguenti attività sociosanitarie e/o educative di:
• sostegno e supporto in ambito scolastico;
• presa in carico di ragazzi/e in prosieguo amministrativo attraverso l'inserimento in gruppi appartamento;
• individuazione di percorsi utili a sviluppare le possibilità/potenzialità dei ragazzi e delle loro famiglie, in un'ottica di prevenzione delle possibili conseguenze nell'ambito dell'integrazione sociale;
• accompagnamento dei ragazzi, attraverso l'elaborazione di progetti educativi che sostengano ed orientino i giovani nello sviluppo e nella realizzazione dei propri progetti personali;
• presa in carico complessiva di quei minori che vivono situazioni di rischio e precarietà;
• spazi e tempi privilegiati, dedicati alle famiglie, per sostenerle nella relazione con i propri figli anche avvalendosi della presenza di figure multi professionali;
• collaborazioni progettuali con le reti formali ed informali, familiari, educative, formative e di comunità e con i servizi sociali invianti, le UONPIA e le altre agenzie del territorio;
• promozione di nuove letture dei bisogni e delle specificità dei contesti attraverso lo sviluppo di letture complesse e inedite delle identità sociali e dei modelli culturali;
• attività e servizi di segretariato sociale diretto o in collaborazione con gli enti pubblici;
• attività, servizi e centri di riabilitazione;
• centri diurni, centri socio-sanitari, centri socio-educativi e residenziali, di accoglienza e socializzazione quali comunità alloggio, terapeutiche e strutture di prima accoglienza e orientamento per le persone in stato di bisogno;
• centri diurni e residenziali e altre strutture con carattere animativo, culturale e del tempo libero finalizzate al miglioramento della qualità della vita;
• strutture alberghiere, case vacanza e campeggi, aperti a singoli, famiglie e a gruppi e organizzazioni, con il fine di favorire il turismo sociale, purché

pertinenti alla realizzazione degli scopi sociali;
• servizi domiciliari a carattere assistenziale, infermieristico, sanitario, animativo, educativo, di sostegno e riabilitazione, effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture, asili nido, scuole materne, centri diurni e centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati;
• servizi di segretariato sociale;
• servizi di trasporto speciale;
• corsi di formazione volti alla qualificazione umana, culturale e professionale, attività di ricerca e di consulenza, nonché percorsi di orientamento e tutoring;
• attività di sensibilizzazione e animazione della comunità sociale entro cui si opera, al fine di render la più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno; promozione e attivazione di gruppi di aiuto e di mutuo aiuto;
• attività di promozione e sensibilizzazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone fragili e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti; a tal fine la cooperativa potrà produrre e vendere articoli, ricerche, libri, dispense e periodici su qualsiasi supporto tecnico e tecnologico;
• come attività secondaria, possono essere intraprese attività di ristorazione collettiva, equitazione, attività sportive, culturali e ricreative aperte a tutta la cittadinanza purché siano ritenute utili alla realizzazione degli scopi sociali.
Inoltre, possono essere aperti punti vendita occasionali o permanenti quali negozi al dettaglio, nei quali può essere venduto e commercializzato tutto ciò che viene prodotto in proprio con scopo ergo terapeutico e riabilitativo all'interno dei vari centri o acquistati da terzi. Possono essere istituiti e gestiti cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali.
B) la gestione, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi, delle seguenti attività, in quanto strumentali al raggiungimento dello scopo sociale, di cui al comma 1 sub lettera b)dell'articolo 1 della legge n. 381/1991:
• centri diurni, centri socio-educativi e residenziali, di accoglienza e socializzazione quali comunità alloggio, terapeutiche e strutture di prima accoglienza e orientamento per le persone in stato di bisogno
• attività nel campo dell'istruzione gestendo scuole, enti e istituti di ogni ordine e grado nell'ambito della normativa vigente;
• attività di ristorazione collettiva, equitazione, attività sportive, culturali e ricreative aperte a tutta la cittadinanza purché siano ritenute utili alla realizzazione degli scopi sociali. Inoltre, possono esserea perti punti vendita occasionali o permanenti quali negozi al dettaglio, nei quali può essere venduto e commercializzato tutto ciò che viene prodotto in proprio con scopo ergo-terapeutico e riabilitativo all'interno dei vari centri acquistati da terzi:
• gestione sia diretta che congiunta con altre cooperative di attività di realizzazione e manutenzione del verde pubblico e/o privato; attività di forestazione urbana, lavori nel campo dell'ecologia, di valorizzazione e tutela dell'ambiente;
• commercializzazione di prodotti inerenti l'ecologia, l'ambiente e il territorio;

• attività edilizie;
• conduzione di aziende agricole nonché coltivazioni ortofrutticole o florovivaistiche su terreni comunque acquisiti per affitto, acquisto, donazione,ecc., comprese le attività connesse di conservazione,trasformazione, confezionamento e commercializzazione dei prodotti;
• lavorazioni manifatturiere in genere quali, a solo titolo esemplificativo, la falegnameria, la cartotecnica, la tipografia o altre lavorazioni;
• servizi inerenti la gestione dei rifiuti e delle materie prime secondarie comprendenti gli studi di fattibilità, la definizione dei progetti di intervento, la sensibilizzazione della popolazione, la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta differenziata porta a porta, la raccolta degli ingombranti, la gestione di isole ecologiche, dei centri di selezione, dei centri di compostaggio e delle discariche, i progetti innovativi per l'utilizzo alternativo della materie prime secondarie (residui);
• altri servizi come: pulizie, lavanderie, sanificazioni, disinfezioni, derattizzazioni,traslochi, sgomberi, tinteggiatura di locali civili e industriali, servizi cimiteriali e affini, gestione di canili, facchinaggio, assemblaggio, manutenzioni meccaniche,elettriche,idrauliche e piccoli lavori edili;
• gestione di impianti sportivi, ricreativi e di ristorazione, turismo sociale e culturale;
• gestione di cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali;
• servizi di informatizzazione comprendenti: servizi di rilevazione, gestione, elaborazione e aggiornamento dati, rilievi, informatizzazione e gestione di reti tecnologiche, indagini conoscitive, censimenti utenze e loro gestione,lettura contatori, bollettazione e recapito, rilievi e sviluppo di cartografia, rilevazione e informatizzazione del territorio; soluzioni informatiche per la gestione del territorio; servizi di data-entry, lettura e archiviazione ottica di documenti cartacei per Enti Pubblici e Privati; produzione,vendita e assistenza di software e hardware con relative consulenze; progettazione e realizzazione di sistemi informatici aziendali; realizzazione e diffusione di materiale promozionale e informativo; azioni di marketing diretto, elaborazioni grafiche,stampa e spedizione di elaborati grafici;servizi di stenotipia, fonoregistrazioni e trascrizioni per Enti Pubblici e Privati;servizi postali anche in esclusiva se consentiti dalla normativa vigente;
• fornitura di servizi di assistenza a imprese e privati, connessi con l'uso di nuove tecnologie nel campo della telematica, nonché il noleggio di strumenti ad alta tecnologia che via via assumono ruoli prevalenti e/o accessori, ma comunque sempre di crescente importanza nella vita quotidiana, sia nell'ambito del lavoro,sia in quello domestico, sia nelle attività del tempo libero, al fine di migliorare la qualità della vita delle persone disagiate;
• gestire servizi di consulenza nonché servizi diretti, fornendo prestazioni di tipo: organizzativo e gestionale, tecnico-amministrativo,ricerca e sviluppo, marketinge promozione, comunicativo, legale, formativo, di tutela della sicurezza, di tutela ambientale e risparmio energetico;
Nelle attività con le quali la Cooperativa intende realizzare l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, queste ultime devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della Cooperativa stessa. I lavoratori svantaggiati,

compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere soci della Cooperativa ai sensi dell'art. 4 della L. 381/91.
Tali attività e servizi saranno gestiti in forma sia diretta sia indiretta per conto di Enti Pubblici e altri soggetti attraverso le diverse procedure contrattualistiche previste dall'ordinamento italiano e comunitario.
Per lo svolgimento di tutte le attività indicate, la Cooperativa può stipulare contratti, convenzioni, assumere servizi in appalto, in sostituzione o in forma complementare rispetto agli Enti Locali.
Per conseguire efficacemente gli obiettivi menzionati, la Cooperativa è inoltre fattivamente impegnata a integrare e coordinare in modo permanente o per motivi di necessità contingenti la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo strutture consortili e aderendo a organizzazioni di associazionismo cooperativo, associazioni temporanee di impresa e a qualsiasi altro tipo di società che la Legge preveda nel corso dell'esistenza della Cooperativa.
Per la realizzazione dell'oggetto sociale la Cooperativa potrà:
◦ chiedere e utilizzare le provvidenze disposte dalla UE, dallo Stato, dalla Regione, nonché i contributi e i finanziamenti disposti dagli Enti pubblici locali in genere e da privati;
◦ acquistare, costruire, trasformare, ristrutturare, permutare e vendere, prendere o concedere in affitto, in uso o in comodato beni immobili,mobili e impianti necessari per lo svolgimento delle attività sociali, ivi compresa la propria sede;
◦ dare adesione e partecipare a enti e organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo e agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti e il credito;
◦ concedere avalli cambiari, fidejussioni e ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti a cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
◦ assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento.
Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopra elencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente sia indirettamente,attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini,attrezzature e impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali senza esercitare attività finanziarie nei confronti del pubblico.
La Cooperativa, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, può ricevere prestiti dagli stessi, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri e i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti interni. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea nel rispetto della normativa vigente e secondo quanto previsto dall'articolo 53 del presente Statuto.
**La Società potrà costituire fondi** per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi dellaLegge31.1.1992 n. 59 ed

eventuali norme modificative e integrative.
Gli Amministratori sono autorizzati a compiere le operazioni indicate dall'art. 2529delcodicecivileneilimiti e secondo le modalità ivi previste.
La Cooperativa potrà aderire a un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo2545-septies del codice civile.
Le attività di cui al punto a) del presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi e trovano formale connessione nell'ambito della mission di cui al punto b) con riferimento all'inserimento lavorativo attraverso percorsi specifici di accompagnamento all'inserimento lavorativo delle persone di cui all'articolo 4 Legge 381/91 e delle successive disposizioni normative statali e comunitarie.
La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., A.T.S., R.T.I. o altre forme aggregative, per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla UE, dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

## TITOLO III: SOCI COOPERATORI

**Art.5 (Soci)**
Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:
a) soci lavoratori dell'attività socio-sanitaria ed educativa (tipo A) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento Soci Lavoratori approvato dall'Assemblea dei soci;
b) soci lavoratori dell'attività di avviamento al lavoro (tipo B) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei requisiti di preparazione teorica e pratica nonché capacità ed esperienza professionale atta alle mansioni da svolgere anche e soprattutto in funzione dell'avviamento al lavoro dei soggetti svantaggiati, secondo quanto previsto dal regolamento Soci Lavoratori approvato dall'assemblea dei soci;
c) soci svantaggiati cosi come definiti dalla legge 381/91 e successive disposizioni nazionali e comunitarie, da inserire nelle attività di cui all'articolo 4 lettera b)del presente statuto;
d) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge;
e) soci fruitori appartenenti sia ai servizi esercitati attraverso le attività di tipo A) che dalle attività di tipo B).
Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche, pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.
Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa, questi ultimi fatto salvo l'insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.
Nelle attività previste dall'art.1 lettera b) della legge 381/1991 i lavoratori svantaggiati devono ricoprire almeno il 30% dei lavoratori occupati per quelle attività in cooperativa.
Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.
Non possono essere soci, fatta salva l'insindacabile valutazione del Consiglio di Amministrazione, coloro che esercitino in proprio imprese identiche o affini a quelle della Cooperativa, nonché coloro che partecipino a società che, per l'attività svolta, si trovino in stato di effettiva concorrenza con la cooperativa stessa.
I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della Cooperativa o in concorrenza con le attività di cui all'oggetto sociale della stessa.

**Art.6 (Categoria speciale di soci/soci in prova)**

L'Organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dall'articolo 2527 comma3, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:
a) alla loro formazione professionale;
b) al loro inserimento nell'impresa.
Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.
Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.
La delibera di ammissione del Consiglio di Amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:
• la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
• i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della Cooperativa;
• l'ammontare del capitale che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.
Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 34, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.
Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare

altri soci.
I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.
I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e2545bis del codice civile.
Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 25 del presente Statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento,salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.
Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 25 del presente atto costitutivo:
a) nel caso di interesse alla formazione:l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.
Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.
Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del periodo massimo previsto dal Consiglio nel rispetto della normativa vigente, apposita domanda al Consiglio di Amministrazione che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 del presente Statuto. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

## TITOLO IV:SOCI SOVVENTORI

**Art.7(Soci sovventori)**
Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31gennaio1992, n. 59.
**Art.8(Conferimento e azioni dei soci sovventori)**
I conferimenti stessi possono avere a oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore nominale di € 50,00ciascuna.
Ogni socio sovventore deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a 50 unità.
La Società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art.2346 del codice civile.
**Art.9(Alienazione delle azioni dei soci sovventori)**
Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte

e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.
Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal successivo articolo 32.
In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà a indicarne altro gradito e in mancanza il socio potrà vendere a chiunque.

**Art.10(Deliberazione di emissione)**

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:
a) l'importo complessivo dell'emissione;
b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
c) il termine minimo di durata del conferimento;
d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori;
e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.
Al socio sovventore è attribuito un solo voto qualunque sia l'ammontare di capitale sociale versato.
In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.
Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite,i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti a essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.
Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo e il capitale conferito dai soci cooperatori.
La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

**Art.11(Recesso dei soci sovventori)**

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.
Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

## TITOLO V:AZIONI DI PARTECIPAZIONE

**Art.12(Azioni di Partecipazione Cooperativa)**

Con deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art.5L. 59/92.
In tal caso, la Cooperativa può emettere Azioni di Partecipazione Cooperativa, anche al portatore se interamente liberate,prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili. Le azioni di partecipazione coooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle Attività Produttive.
Il valore nominale di ciascuna azione è di € 50,00.
Le Azioni di Partecipazione Cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci ed ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.
All'atto dello scioglimento della società, le Azioni di Partecipazione Cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle Azioni di Partecipazione Cooperativa,se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.
La regolamentazione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa è demandata ad apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci, che determinerà in particolare l'eventuale durata minima del rapporto sociale.
L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, determina:
• l'importo complessivo dell'emissione,nel rispetto dei limiti sopra indicati;
• la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'Assemblea;
•i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoptate.
• La eventuale remunerazione spettante alle azioni di partecipazione cooperativa.
• I possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa sono obbligati:
a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;
b) all'osservanza dello Statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni a essi applicabili.

**Art.13(Assemblea speciale)**

L'Assemblea speciale dei possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le Assemblee dei soci dalla legge o dal presente Statuto, viene convocata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di titoli nominativi.
Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta.
L'Assemblea delibera sulle materie a essa attribuite dalla legge. Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle Assemblee dei soci, provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di Azioni di

Partecipazione Cooperativa nei confronti della Società.

**Art.14(Recesso)**

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile, ai detentori di Azioni di Partecipazione Cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento delle azioni stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

TITOLO VI:STRUMENTI FINANZIARI

**Art.15(Emissione di strumenti finanziari)**

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, la Cooperativa può emettere strumenti finanziari partecipativi secondo le regole fissate dal presente capo, da offrire in sottoscrizione ai soci o a terzi.

L'emissione degli strumenti finanziari partecipativi è deliberata dall'Assemblea straordinaria dei soci, con la quale vengono stabiliti l'importo complessivo dell'emissione, le eventuali modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, il prezzo di emissione, il termine minimo di durata del conferimento e la misura dei diritti patrimoniali o anche amministrativi a essi attribuiti.

**Art.16 (Conferimento/apporto e imputazione degli strumenti finanziari)**

I conferimenti dei possessori di strumenti finanziari partecipativi possono avere a oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di € 50,00 ciascuna.

Tali conferimenti confluiscono in una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa e attribuiscono la qualifica di socio finanziatore.

**Art.17(Diritti amministrativi e patrimoniali dei possessori di strumenti finanziari)**

Ai possessori di strumenti finanziari a cui spetta il diritto di voto è attribuito un numero di voti, secondo criteri fissati dall'Assemblea straordinaria nella delibera di emissione.

In ogni caso, i possessori degli strumenti finanziari forniti di diritto di voto, unitamente ai soci sovventori, non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea generale.

Qualora per qualunque motivo si superi tale limite, l'incidenza del voto sarà ridotta in capo al singolo possessore di strumenti finanziarie in capo al singolo socio sovventore, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti a essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Le azioni dei possessori di strumenti finanziari partecipativi sono remunerate nella misura stabilita dalla deliberazione dell'Assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, fermi tuttavia restando i vincoli previsti dall'art. 2514 del codice civile. I possessori di strumenti finanziari forniti di diritto di voto, unitamente ai soci sovventori,non possono eleggere più di un terzo degli Amministratori.

**Art.18(Trasferibilità dei titoli)**

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, le azioni dei possessori di strumenti finanziari partecipativi possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60

giorni dal ricevimento della comunicazione.
In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà a indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

**Art.19(Recesso dei possessori di strumenti finanziari)**

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai possessori di strumenti finanziari partecipativi il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli.
In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire per un importo pari al loro valore nominale, se corrisposto a un socio cooperatore titolare degli strumenti finanziari stessi, mentre potrà avvenire per un importo pari al loro valore nominale, maggiorato della quota parte delle riserve divisibili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'Assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, se corrisposto a un socio non cooperatore titolare degli strumenti finanziari.

## TITOLO VII: IL RAPPORTO SOCIALE

**Art.20(Domanda di ammissione)**

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:
a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto e i motivi della richiesta;
c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge e comunque non inferiore a 50 azioni da nominali € 50,00 cadauna, ad eccezione dei soci volontari, ai quali verrà richiesto di sottoscrivere almeno una sola azione;
e) la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente Statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
Se trattasi di Società, Associazioni o Enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti d), e) e f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:
a) la ragione sociale o la denominazione,la forma giuridica e la sede legale;
b) l'Organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda;
d) copia dello Statuto.
L'Organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti a integrazione di quelli sopra elencati, al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente art. 5.
Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.
La delibera di ammissione diverrà operativa soltanto dopo che il nuovo

ammesso avrà provveduto al versamento, secondo le modalità concordate con il Consiglio di Amministrazione, del capitale sociale sottoscritto.
Trascorsi 45 giorni dalla data di comunicazione del versamento senza che questo sia stato effettuato, la delibera diverrà inefficace.
Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego,chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.
Gli Amministratori, nella relazione sulla gestione allegata al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

**Art.21 (Obblighi dei soci)**

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo Statuto, i soci sono obbligati:
a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:
◦ del capitale sottoscritto;
◦ dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;
b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli Organi sociali.
c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nella forma e nei modi stabiliti dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione.
Per tutti i rapporti con la Cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.
La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

**Art.22(Diritti dei soci)**

I soci, quando almeno un decimo del numero complessivo della base sociale lori chieda, hanno diritto di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.
Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la Società.

**Art.23(Perdita della qualità di socio)**

La qualità di socio si perde:
• per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
• per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

**Art.24 (Recesso del socio)**

Oltre che nei casi previsti dalla legge,può recedere il socio:
a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.
La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione.
Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.
Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.
Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci. Il recesso non può essere parziale.

**Art.25 (Esclusione)**

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:
a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione, comeprevistodall'articolo5 del presente Statuto, per tutte le categorie di soci;
b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge,dallo Statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano al rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli Organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;
c) previa intimazione da parte degli amministratori, entro il termine di 45 giorni, se non adempia al versamento del capitale sottoscritto o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Società;
d) nel caso di socio volontario abbia cessato l'attività di volontariato;
e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;
f) manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in Società.
La delibera di esclusione deve essere motivata sulla base dell'interesse della Cooperativa.
Il socio, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'articolo 8 D.Lgs. 112/2017, può, entro il termine di decadenza di quindici giorni dalla comunicazione dell'esclusione, chiedere al Consiglio di Amministrazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento che sull'esclusione si pronunci l 'Assemblea, a tal fine appositamente convocata nei successivi 30 giorni. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.
L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori."

**Art.26 (Delibere di recesso ed esclusione)**

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari per iscritto con modalità che assicurino la prova dell'avvenuta ricezione.

**Art.27(Liquidazione della quota)**
I soci receduti o esclusi hanno esclusivamente il diritto al rimborso della quota versata, eventualmente rivalutata a norma del successivo art. 33, comma 5, lettera c),la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società. Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

**Art.28(Morte del socio)**
In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote di capitale versate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 27.
Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.
Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 2°e3°comma del codice civile.

**Art. 29 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)**
La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti o esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto.
Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.
I soci esclusi per i motivi indicati nell'art.25, lettere b), c) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento.
Comunque,la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art.1243 codice civile.
Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.
Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO VIII: PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

**Art.30 (Elementi costitutivi)**
Il patrimonio della società è costituito:

1) dal capitale sociale,che è variabile ed è formato:
a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote composte da un numero di azioni del valore minimo nominale pari a € 50,00;
b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;
c) dai conferimenti rappresentati da Azioni di Partecipazione cooperativa;
d) dagli strumenti finanziari di cui al titolo VI del presente atto;
2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi di soc i deceduti;
3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;
4) dalla riserva straordinaria;
5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.
Ai sensi dell'art. 2346 del codice civile la società esclude l'emissione dei certificati azionari e pertanto la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali consegue all'iscrizione al Libro dei soci. Ciascun socio non può detenere un numero di azioni superiori ai limiti fissati dalla legge.
Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

**Art.31(Vincoli sulle azioni e loro alienazione)**

Le azioni o quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.
Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni o quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 20 con particolare riferimento al possesso dei requisiti soggettivi.
Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel Libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente Statuto.
Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Collegio Arbitrale.

**Art.32(Bilancio di esercizio)**

L'esercizio sociale va dal 1gennaio al 31dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.
La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.
Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per

l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.
L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:
a) a riserva legale nella misura non inferiore a l30%;
b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della legge 31.1.92 n.59, nella misura prevista dalla legge medesima;
c) a eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti e alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31gennaio 1992, n. 59;
d) a eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;
e) la restante parte a riserva straordinaria.
L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili,oppure a riserve divisibili trai soci finanziatori.
La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci sovventori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

**Art.33(Ristorni)**

Il Consiglio di Amministrazione, che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci lavoratori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.
La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà deliberare a favore dei soci lavoratori i trattamenti economici previsti dall'art. 3 comma secondo, lettera b) della Legge n.142del 2001 es. m., secondo le modalità ivi contemplate.
L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:
• erogazione diretta;
• aumento della quota detenuta da ciascun socio;
• emissione di strumenti finanziari.
La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa e il socio stesso, secondo quanto previsto in apposito regolamento, da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma, da predisporre a cura degli Amministratori sulla base, per i soci lavoratori, dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):
a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
b) la qualifica/professionalità;
c) i compensi erogati;
d) il tempo di permanenza nella società;
e) la tipologia del rapporto di lavoro;
f) la produttività.

## TITOLO IX: ORGANI SOCIALI

**Art.34 (Organi sociali)**
Sono organi della società:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;
d) l'Organo di controllo contabile, se nominato.

**Art.35 (Assemblee)**
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie ai sensi di legge.
L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro i termini previsti dall'art.32.
L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.
In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.
La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.
L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea. L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea,fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal Libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal Libro dei soci.
Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza, nonché l elenco delle materie da trattare.
Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita.
Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'Assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo 2 date ulteriori per le assemblee successive alla prima.
L'Assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'Assemblea di precedente convocazione.
In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e a essa partecipala maggioranza dei componenti dell'Organo amministrativo e di Controllo. Tuttavia,in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
Nell'ipotesi di cui al precedente comma, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'Organo amministrativo e di Controllo non presenti.

È ammessa la possibilità che le assemblee della società si svolgano con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento dei soci; in tal caso è necessario (e se ne dovrà dare atto nei relativi verbali) che:
a) sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione ad intervenire di tutti gli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
d) siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

**Art.36 (Funzioni dell'Assemblea)**

L'Assemblea ordinaria:
1) approva il bilancio e provvede alla destinazione degli utili; approva il bilancio sociale secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n.112 del 2017;
2) delibera sull'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi e i caratteri di cui al precedente art.10;
3) delibera sull'emissione delle Azioni di partecipazione e degli Strumenti finanziari;
4) approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di Azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emessi gli Strumenti finanziari e le Azioni di partecipazione;
5) procede alla nomina degli Amministratori, tenuta presente la competenza per i soci finanziatori e sovventori;
6) procede all'eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del collegio sindacale e, ove richiesto, del Soggetto deputato al Controllo contabile;
7) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori e ai Sindaci;
8) approva i regolamenti interni con le maggioranze previste dall'articolo 2521ultimocomma;
9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto;
11) delibera sull'istanza di riesame presentata dal socio escluso ai sensi del precedente articolo 25.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati nell'art.35.
L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art.2365cod. civ.

**Art.37(Costituzione e quorum deliberativi)**

In prima convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno

dei voti dei soci aventi diritto al voto.
In seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria,è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

**Art.38 (Verbale delle deliberazioni e votazioni)**

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.
Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito odi pubblicazione.

**Art.39 (Voto)**

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel Libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio persona fisica e persona giuridica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.
Per i soci sovventori si applica il precedente art.10, secondo comma. Ai soci finanziatori è attribuito un numero di voti come disciplinato dall'articolo 17 del presente Statuto.
I voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo,si superi tale limite, i voti dei soci sovventori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti a essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.
I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o Sindaco.
Ciascun socio non può rappresentare più di 2 soci. Si applica, in quanto compatibile, l'art. 2372 del codice civile. Il voto è palese, se non diversamente consentito dalla legge.

**Art.40 (Presidenza dell'Assemblea)**

L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dal vice presidente del Consiglio di Amministrazione e in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa col voto della maggioranza dei presenti.
Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio. Spetta al presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento

dell'Assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

**Art.41 (Assemblee speciali)**

Nel caso di emissione di strumenti finanziari privi di diritto di voto, l'Assemblea speciale di ciascuna categoria delibera:

1) sull'approvazione delle deliberazioni dell'Assemblea della Società cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;

2) sull'esercizio dei diritti a essa eventualmente attribuiti ai sensi dell'articolo 2526;

3) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria e sull'azione di responsabilità nei loro confronti;

4) sulla costituzione di un fondo per le spese, necessari o alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli Strumenti finanziari e sul rendiconto relativo;

5) sulle controversie con la Società cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce;

6) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di Strumenti finanziari.

L'Assemblea speciale è convocata dagli Amministratori della Società cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori degli Strumenti finanziari ne faccia richiesta.

Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e deve tutelare gli interessi comuni dei possessori degli Strumenti finanziari nei rapporti con la Società cooperativa.

Il rappresentante comune ha diritto di esaminare i libri di cui all'articolo 2421, numeri 1) e 3)e di ottenere estratti; ha altresì il diritto di assistere all'Assemblea della Società cooperativa.

**Art.42 (Consiglio di Amministrazione)**

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 3 a 9, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra i soci cooperatori e/o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:

• non essere interdetto,inabilitato o fallito;

• non essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anch e temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

L'assunzione della carica di amministratore da parte di soggetti non soci, oltre a quanto previsto dal precedente comma, è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di professionalità e indipendenza:

• aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso, alternativamente, l'esercizio di:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;

b) attività professionali o lavorative nel settore della cooperativa;

• non essere legati alla società da un rapporto di lavoro od a un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

I soci finanziatori non possono in ogni caso essere più di un terzo dei

componenti del Consiglio di Amministrazione.
Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi consecutivi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. L'Assemblea può anche stabilire una durata differenziata per i diversi Amministratori.
Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente e il vice presidente. Non possono assumere la carica di Presidente coloro che rappresentano nella cooperativa, società costituite da un unico socio persona fisica, amministrazioni pubbliche, enti con scopo di lucro.
È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si svolgano con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste per le assemblee, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.

**Art.43 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)**

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge. Allo stesso è attribuitala competenza sulle materie previste dall'articolo 2365 comma secondo del codice civile.
Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, a eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, a uno o più dei suoi componenti, oppure a un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.
Ogni 90 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione,nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

**Art.44 (Convocazioni e deliberazioni)**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.
La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo posta elettronica certificata in modo che i Consiglieri e i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.
Il Consiglio di Amministrazione può nominare un segretario per la verbalizzazione dell'adunanza anche non Amministratore.
La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:
1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione,che provvederanno alla formazione e sottoscrizione delverbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
2) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare

e proclamare i risultati della votazione;
3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario divisionare, ricevere o trasmettere documenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. A parità di voto, dopo un supplemento di discussione, si procede a una nuova votazione. Nel caso in cui permanga la parità, prevale la parte a cui afferisce il voto del presidente

**Art.45 (Integrazione del Consiglio)**

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, anche conseguente alla loro decadenza dalla carica per perdita sopravvenuta di uno o più dei requisiti richiamati dal precedente articolo 42, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.
Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

**Art.46 (Compensi agli amministratori)**

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato; si applica, in ogni caso, il terzo comma dell'articolo 2389.

**Art.47 (Rappresentanza)**

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.
Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria e amministrativa e in qualunque grado di giurisdizione.
La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri delegati, se nominati.
Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.
In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vicepresidente.
Il presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure a estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

**Art.48 (Collegio Sindacale)**

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.
Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti. Il

presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.
I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.
La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.
Il Collegio sindacale, quando nominato, esercita anche il controllo contabile a condizione che sia integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Per tutta la durata del loro incarico i Sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'art.2399 c.c. La perdita di tali requisiti determina l'immediata decadenza del Sindaco e la sua sostituzione con il Sindaco supplente più anziano.
La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:
1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione,che provvederanno alla formazione e sottoscrizione delverbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
2) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario divisionare, ricevere o trasmettere documenti.

**Art.49 (Controllo contabile)**

Il controllo contabile sulla Società è esercitato ai sensi dell'art. 2409 bis comma primo del codice civile quando è obbligatorio per legge o deliberato dall'Assemblea e non è attribuito al Collegio Sindacale.
Non possono essere incaricati del controllo contabile e,se incaricati, decadono dall'ufficio i soggetti indicati nell'art. 2409 – quinquies, primo comma, del c.c.; nel caso di Società di revisione, le disposizioni di tale articolo si applicano con riferimento ai soci della medesima e ai soggetti incaricati della revisione.
Il Revisore o la Società incaricati del controllo contabile:
1) verifica nel corso dell'esercizio, e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
2) verifica se il bilancio d di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti e seguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
3) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

## TITOLO X: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

**Art. 50 (Liquidatori)**

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

**Art.51 (Liquidazione del patrimonio)**

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante

dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:
• a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori degli Strumenti finanziari partecipativi, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;
• a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 32lett. c);
• al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 dellalegge31 gennaio1992, n. 59.

TITOLO XII: DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

**Art. 52 (Regolamenti)**

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente Statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della Cooperativa. In tutti i casi, i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

**Art.53 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)**

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di versamento di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la Cooperativa:
a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
b) non potrà remunerare gli Strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

**Art.54(Rinvio)**

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative sociali di cui alla legge 381/91. Per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civile contenente "Disciplina delle società cooperative", a norma dell'art.2519 del codice civile, si applicano in quanto compatibili, le norme delle Società per Azioni.

F.to MAURO BERNARDI
F.to GIUSEPPE GALLIZIA

Certifico io notaio che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale su supporto cartaceo e relativi allegati nei miei atti, muniti delle prescritte firme, ai sensi dell'art. 22 D. Lgs. 7-3-2005 n. 82 e art. 68-ter, L. 16-2-1913 n. 89.
Dal mio studio, data dell'apposizione della firma digitale